

*B&Z Società tra Avvocati s.r.l.*  
*Sede legale Via Siracusa, 5 - 03036 – Isola del Liri (FR)*  
*C.F. e Partita Iva 03021460609*  
*Pec: avv.b.z.srl@pec.it - email: societabzavvocati@gmail.com*  
*Iscritta al CCIAA Frosinone Numero REA FR – 194494*  
*Capitale sociale euro 10.000,00*

**TRIBUNALE DI BOLOGNA**

*In funzione di Giudice del Lavoro*

*Ricorso ex art. 414 c.p.c.*

**GENCO TERESA**, nata ad Acquaviva delle Fonti (BA) il 02.09.1977, C.F. *GNCTRS77P42A048I*, rappresentata e difesa, giusta procura in calce dall'Avv. Antonio Rosario Bongarzone *BNGNNR65E08I838T* e dall'avv. Paolo Zinzi, *ZNZPLA88L16D810T*, nonché dall'Avv. Andrea Carlesimo, c.f. *CRLNDR90A06I838T* con cui elettivamente domicilia come in indirizzo telematico così come espressamente designati nell'atto di conferimento del mandato alla società "B&Z Società tra Avvocati s.r.l.", sede legale Via Siracusa, 5 - 03036 – Isola del Liri (FR), C.F. e Partita Iva 03021460609, Pec: avv.b.z.srl@pec.it - email: societabzavvocati@gmail.com, iscritta al CCIAA Frosinone Numero REA FR – 194494, Capitale sociale euro 10.000,00, con cui elettivamente domicilia come in indirizzo telematico.

I difensori dichiarano, ai sensi dell'art. 176 c. 2 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax 0776809862 o indirizzo di posta elettronica pec:

[avvantoniorosario.bongarzone@pecavvocatifrosinone.it](mailto:avvantoniorosario.bongarzone@pecavvocatifrosinone.it)

[avv.paolozinzi@pecavvoticassino.it](mailto:avv.paolozinzi@pecavvoticassino.it)

[andreamcarlesimo@pecavvoticassino.it](mailto:andreamcarlesimo@pecavvoticassino.it)

**contro**

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca** c.f. 80185250588, Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma (RM) e **Usp di**



**Bologna**, entrambi domiciliati *ex lege* in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso l'Avvocatura dello Stato, [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) presso l'avvocatura dello Stato di Bologna [ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it)

e contro tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto ove la ricorrente risulta inserita e che verrebbero pregiudicati dall'esito positivo del ricorso per i quali si avanza richiesta di notificazione mediante pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione resistente.

**In breve.**

Genco Teresa è personale Ata precario presso il Miur.

E' attualmente inserita nelle Graduatorie di Circolo e di Istituto di terza fascia del personale ATA, valide per il triennio 2017/2020, con il punteggio di 10,27 quale assistente amministrativo e di 9,97 quale collaboratore scolastico.

Nella domanda di inserimento in terza fascia Ata ha indicato quale scuola capofila l'Istituto Comprensivo Statale n° 11 di Bologna.

In sede d'indicazione delle preferenze di sede espresse, la Sig.ra Genco Teresa ha indicato, tra gli altri, i seguenti istituti scolastici:

a) Istituto Istruzione Superiore G. Bruno, cod. mecc. BOIS00300A.

b) Istituto Comprensivo 2 San Giovanni in Persiceto, cod. mecc. BOIC87100R.

Gli Istituti sopra menzionati hanno stipulato contratti di lavoro a tempo determinato con **collaboratori scolastici aventi punteggio**



**inferiore a quello della ricorrente** (nel dettaglio si veda parte in fatto del ricorso).

Parte ricorrente vanta un duplice diritto al risarcimento del danno:

a) sotto l'aspetto retributivo e contributivo stante il mancato conferimento di incarichi, cui invece avrebbe avuto diritto, la ricorrente ha perso irreparabilmente tutti gli elementi retributivi, contributivi e stipendiali spettanti;

b) sotto l'aspetto del punteggio, il mancato conferimento degli incarichi cui la Sig.ra Genco Teresa aveva diritto, ha determinato l'impossibilità di accumulare punteggio funzionale, tra l'altro, all'immissione in ruolo.

Inoltre, la mancata convocazione per le supplenze e per la stipula di contratti con gli istituti scolastici innanzi citati ha impedito la crescita professionale, economica e giuridica della ricorrente consistita nella mancata valutazione del servizio evidentemente non prestato per causa imputabile al Miur e nella mancata attribuzione del punteggio necessario per il servizio cui avrebbe avuto diritto di prestare.

Dalla illegittimità della condotta deriva anche l'impossibilità di stipulare un contratto a tempo indeterminato cui si accede dopo il superamento di 24 mesi di servizio ai sensi della vigente normativa.

### **FATTO**

1) Genco Teresa è personale ATA iscritta alle graduatorie provinciali di Bologna (BO) ed ha prestato l'ultima di servizio è presso l'Istituto Comprensivo n. 2 di Imola;



2) E' inserita nelle graduatorie d'istituto di 3° fascia personale ATA presso l'Istituto capofila "I.C. statale n°11 di Bologna" per il triennio 2017/20 di cui all'art. 7 del D.M. n° 640/2017, come assistente amministrativo (AA) e collaboratore scolastico (CS).

3) La ricorrente è inserita nelle G.I. con il seguente punteggio:

a) 10.27 come assistente amministrativo (AA)

b) 9.97 come collaboratore scolastico (CC).

4) Nella fase di stipula dei contratti a tempo determinato in occasione della assegnazione di supplenze sono stati conferiti incarichi di servizio a collaboratori scolastici che presentavano punteggi inferiori rispetto alla Sig.ra Genco Teresa.

Consultando il sito Internet della scuola G. Bruno di Budrio, [http://www.iisgbruno.gov.it/pvw/app/default/pvw\\_sito.php?se\\_de\\_codice=BOII0005&page=2077340&categorie=405](http://www.iisgbruno.gov.it/pvw/app/default/pvw_sito.php?se_de_codice=BOII0005&page=2077340&categorie=405), si evince che l'Istituto ha stipulato le seguenti assegnazioni a supplenze:

a) **In data 5/11/2018 è stato stipulato un contratto di durata annuale**, sino al 30/06/2019, con la Sig.ra Busuioc Daniela Carmen che presentava un punteggio CS pari ad 8.80, inferiore a quello in possesso dell'istante.

b) **Il medesimo Istituto ha stipulato un contratto annuale in data 10/09/2019 sino al 30/06/2020 con il Sig. Manganiello Luigi, anch'egli CS, che presentava un punteggio pari a 7, inferiore rispetto a quello della Sig.ra Genco Teresa.**



c) L'Istituto G. Bruno ha stipulato inoltre contratti di breve durata con collaboratori scolastici con punteggio inferiore rispetto a 9,97, punteggio vantato dalla ricorrente:

o Damiano Arianna, con punteggio Cs 8,60: dal 25/10/18 al 27/10/18, dal 31/10/18 al 31/10/18, dal 5/11/18 al 5/11/18, dal 7/11/18 al 7/11/18 e dal 19/02/19 al 20/02/19.

o Luongo Antonietta, Cs con punteggio 9,67 dal 25/10/18 al 31/10/18.

o Bersani Barbara, Cs con punteggio 9,67 dal 12/03/218 al 14/03/18, dal 15/03/18 al 15/03/18, dal 30/04/19 al 30/04/19, dal 2/05/19 al 3/05/19, dal 6/05/19 al 7/05/19, dall'8/05/19 all'8/05/19 e dal 20/05/19 al 20/05/19.

5) Dal sito Internet dell'I.C. 2 San Giovanni in Persiceto, [https://www.icpersiceto.it/pvw/app/BOME0070/pvw\\_sito.php?sede\\_codice=BOME0070&page=2278171](https://www.icpersiceto.it/pvw/app/BOME0070/pvw_sito.php?sede_codice=BOME0070&page=2278171) , si evince come tale Istituto abbia stipulato contratti a tempo determinato con collaboratori scolastici che presentavano un punteggio inferiore rispetto alla ricorrente e, dettagliatamente :

a) Fogliaro Domenica, Cs con punteggio di 8,80 per una supplenza dal giorno 15/10/2019 al 18/10/2019.

b) Volgarino Anna Pia, Cs con punteggio pari a 9,50 dapprima con una supplenza per il giorno 21/10/2019, e successivamente per il periodo dal 22/10/2019 al 31/10/2019.

c) Alosi Francesca, Cs con punteggio di 9,50 per supplenza del 29/10/2019.



**6) La ricorrente nell'anno scolastico 2019/2020 ha prestato servizio con supplenze brevi soltanto per 18 giorni lavorativi e segnatamente:**

- ✓ 22/11/2019 c/o IC di Crevalcore (1 giorno);
- ✓ 25-26/11/2019 c/o IC di Crevalcore (2 giorni);
- ✓ 11/12/2019 c/o IC di Crevalcore (1 giorno);
- ✓ 21-24/01/2020 c/o IC 11 di Bologna (4 giorni);
- ✓ 29-31/01/2020 c/o IC 2 di San Giovanni in Persiceto (3 giorni);
- ✓ 05-08/02/2020 c/o IC 2 di Imola (4 giorni);
- ✓ 13-15/02/2020 c/o IC 2 di Imola (3 giorni);

7) Il danno subito dal mancato conferimento di incarichi attribuiti a lavoratori aventi punteggio inferiore a quello della ricorrente, è duplice:

a) sotto l'aspetto retributivo e contributivo la ricorrente ha perso irreparabilmente tutti gli elementi retributivi, contributivi e stipendiali spettanti;

b) sotto l'aspetto del punteggio, ha determinato l'impossibilità di accumulare punteggio funzionale all'immissione in ruolo.

Al danno patrimoniale e giuridico va detratto l'*aliunde perceptum* derivante dalle retribuzioni percepite e dal punteggio accumulato per il periodo di servizio effettivamente espletato.

Inoltre, la mancata convocazione per le supplenze e per la stipula di contratti con gli istituti scolastici innanzi citati ha impedito la crescita professionale, economica e giuridica della ricorrente consistita nella



mancata attribuzione del punteggio necessario per il servizio cui avrebbe avuto diritto di prestare.

Dalla illegittimità della condotta deriva anche l'impossibilità di stipulare un contratto a tempo indeterminato.

Tutto ciò premesso in fatto agisce in giudizio Genco Teresa per le seguenti ragioni in

## **DIRITTO**

### **I**

*L'illegittimità della condotta e il risarcimento del danno derivante dalla mancata convocazione per supplenze. Sul risarcimento dei danni ai fini economici e sul risarcimento danni ai fini giuridici.*

L'illegittimità della condotta del Ministero dell'Istruzione è palese in ragione del conferimento di incarichi di servizio a collaboratori scolastici aventi punteggio inferiore a quello della ricorrente presso gli istituti scolastici ove la Genco Teresa era inserita in graduatoria di terza fascia del personale Ata.

E' stato, *ictu oculi*, violato il principio dello scorrimento in graduatoria sulla base del punteggio più alto.

Non serve certamente richiamare gli articoli 3 e 97 della Costituzione che impongono all'Amministrazione resistente di convocare i docenti sulla scorta del punteggio più alto in graduatoria.

Ed invero, il Decreto Ministeriale 640/2017 prevede che "gli aspiranti all'inclusione nelle graduatorie di terza fascia sono inseriti, con riferimento al profilo professionale richiesto, secondo il punteggio complessivo decrescente calcolato in base all'annessa tabella di valutazione dei titoli (allegato



A), con l'indicazione delle eventuali preferenze, nonché dei titoli di accesso ai laboratori per gli assistenti tecnici.

Agli aspiranti già inclusi nelle graduatorie di circolo e di istituto vigenti per il triennio scolastico precedente purché presentino domanda di conferma per il/i medesimo/i profilo/i professionale/i per la medesima o diversa provincia, sarà assegnato, tramite apposita dichiarazione di autocertificazione da parte degli interessati contenuta nel modello di domanda , il punteggio con cui figurano nelle relative graduatorie di terza fascia sulla base dei titoli presentati in occasione della costituzione delle graduatorie di circolo e di istituto formulate in base al D.M.717/2014....”

Ai sensi dell'art. 1 del Decreto del Miur prot. 38905 del 28.08.2019  
"L'attribuzione delle supplenze in base allo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento avviene secondo le relative disposizioni dell'art. 3, comma 2, e seguenti del Regolamento...omissis...

A conclusione delle nomine disposte da graduatorie ad esaurimento, le supplenze vengono conferite dalle graduatorie di istituto. Come è noto, le graduatorie di II e III fascia non sono soggette ad aggiornamento per l'a.s. 2019/20. Pertanto si raccomanda di conferire supplenze che, ai sensi dell'art.41 del CCNL, abbiano durata corrispondente alla natura giuridica del posto.

Qualora dopo lo scorrimento di tutte le graduatorie, ivi comprese quelle di circolo e di istituto, occorra ancora procedere alla copertura di posti di personale docente, i competenti dirigenti scolastici dovranno utilizzare le graduatorie delle scuole viciniori nella provincia.

All'atto dell'esaurimento della graduatoria di istituto, ivi comprese le graduatorie delle istituzioni scolastiche vicine, il dirigente scolastico, in una





*ottica di trasparenza, pubblica gli elenchi di aspiranti docenti che abbiano presentato istanza di MAD. Gli eventuali contratti a tempo determinato stipulati, a seguito di procedura comparativa, con aspiranti non inseriti in graduatoria e tramite le cd. MAD sono soggette agli stessi vincoli e criteri previsti dal regolamento, ivi incluse le sanzioni previste dall'articolo 8."*

**Indubbia l'illegittimità della condotta dell'Amministrazione che ha stipulato contratti di supplenza con collaboratori scolastici presenti nelle medesime graduatorie di circolo e di istituto ove è presente la ricorrente aventi, però, punteggio inferiore.**

**Sussiste senza dubbio alcun il risarcimento del danno sia sotto l'aspetto economico (risarcimento danni patrimoniale per la mancata stipula di contratti) sia sotto l'aspetto giuridico (perdita di punteggio).**

Di conseguenza doverosa risulta essere la condanna del Ministero al fine di corrispondere la retribuzione comprensiva dei relativi elementi diretti ed indiretti; il Miur deve in aggiunta essere condannato per il mancato conferimento del punteggio che sarebbe spettato alla ricorrente qualora fosse stata beneficiata dell'assegnazione a supplenze o avesse stipulato con la resistente contratti di lavoro a termine.

Verrà di seguito indicato il danno subito dalla ricorrente sia per l'a.s. 2018/2019, sia per l'a.s. 2019/2020.

### ***I.I) Sulla corretta attribuzione del punteggio.***

Esaurita la problematica inerente il risarcimento del danno sotto il profilo economico, è necessario rilevare la sussistenza del diritto della



ricorrente al ristoro del pregiudizio subito sotto l'aspetto giuridico e segnatamente derivante dall'attribuzione del punteggio per il servizio nella qualità di collaboratore scolastico che la stessa avrebbe avuto diritto a maturare in occasione del rapporto di lavoro alle dipendenze con il Ministero dell'Istruzione, illegittimamente negato a causa della condotta dell'Amministrazione.

Nella parte fattuale del ricorso è stato evidenziato l'errore del Ministero resistente, fornito di prova documentale.

**Il diritto della ricorrente al ristoro subito sotto l'aspetto giuridico è palesato dall'esame del tabella allegata al al D.M. 640/2017 laddove prevede l'attribuzione di 6 punti per ciascun anno di servizio e 0,50 punti per ogni 15 giorni di servizio.**

Evidente è che l'erroneità della condotta dell'Amministrazione si riverbera sul danno subito da Genco Teresa.

Così la tabella allegata al D.M. 640/2017 relativo al conferimento di incarichi di supplenza in favore del personale Ata:

*"B) TITOLI DI SERVIZIO*

*4.1) Servizio prestato in qualità di collaboratore scolastico in:*

*a) scuole dell'infanzia statali, nelle Regioni Sicilia e Val d'Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano;*

*b) scuole primarie statali;*

*c) scuole di istruzione secondaria o artistica statali; Istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero; Istituzioni convittuali;*

***per ogni anno: PUNTI 6***

***per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. (fino a un***



massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico): PUNTI 0,50...".

*In via subordinata*

Nella denegata ipotesi di mancata emissione dell'ordine di attribuzione del punteggio spettante alla ricorrente il profilo di danno in esame, andrà risarcito per equivalente con quantificazione da effettuarsi in via equitativa.

**II**

**La misura del risarcimento del danno**

**a) Il risarcimento dei danni per l'a.s. 2018/2019**

L'Amministrazione resistente ha certamente violato le regole dello scorrimento in graduatoria conferendo incarichi di supplenza a Collaboratori scolastici, inseriti nelle medesime graduatorie di circolo e di Istituto della sig.ra Genco Teresa aventi, però, punteggio inferiore.

Ed invero, come già chiarito nella parte in fatto, parte ricorrente aveva diritto a stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato con decorrenza dal 5/11/2018 fino al 30/06/2019 presso l'Istituto Superiore G. Bruno.

Infatti, la sig.ra Genco Teresa era inserita nelle graduatorie di circolo e di istituto presso la provincia di Bologna ed era inserita, tra le altre, nelle graduatorie dell'Istituto Comprensivo di Crevalcore con il punteggio di **Collaboratore Scolastico di 9,97.**

Il Dirigente Scolastico dell'I.C. Crevalcore ha stipulato un contratto di lavoro con la signora Busuioc Daniela Carmen avente punteggio Cs pari a 8,80.



La ricorrente, dunque, ha diritto alla corresponsione della retribuzione per tutto il periodo dal 5/11/2018 al 30/06/2019, periodo nel quale è stato affidato l'incarico alla signora Busuioc Daniela Carmen.

Va pertanto accertato il diritto della ricorrente alla stipula del contratto in luogo della signora Busuioc Daniela Carmen a far data dal 5/11/2018 fino al 30/06/2019.

Conseguentemente va condannato il Ministero al risarcimento dei danni sia ai fini giuridici che ai fini economici con la corresponsione della retribuzione e degli elementi diretti ed indiretti della stessa oltre che va condannato il Ministero all'attribuzione dei punti per il servizio cui la stessa avrebbe avuto diritto di prestare.

Secondo quanto stabilito dalla tabelle allegate al CCNL 2016/2018 del comparto scuola, la paga lorda di un CS è pari ad euro 1.366,31 e dunque

**per l'a.s. 2018/2019 sotto il profilo economico alla ricorrente spetta un danno pari ad euro 12.215,23 oltre interessi**

**per il profilo giuridico inteso come punteggio la stessa ha diritto all'attribuzione di punti 6.**

\*\*\*

#### ***b) Il risarcimento danni per l'a.s. 2019/2020***

La ricorrente, anche per l'a.s. 2019/20 non è stata convocata per supplenze e contratti di lavoro a termine presso gli istituti indicati nelle preferenze ed ha perso, irreparabilmente, la possibilità di accumulare punteggio per il servizio prestato, ed il diritto alla corresponsione degli emolumenti retributivi e stipendiali.



Come innanzi indicato, a causa della illegittima assegnazione di supplenze a personale ATA con punteggio inferiore rispetto alla ricorrente ha subito un danno di duplice natura: sia sotto l'aspetto economico, sia sotto il profilo giuridico.

In dettaglio, l'Istituto Istruzione Superiore G. Bruno, ha convocato per la stipula di contratto di lavoro a tempo determinato dal **10/09/2019 al 30/06/2020 il collaboratore scolastico Luigi Manganiello che è in possesso di un punteggio Cs pari a 7.**

Segue l'assegnazione da parte dell'Istituto Comprensivo n° 2 San Giovanni in Persiceto di una supplenza dal 15/10/2019 al 18/10/2019 al collaboratore scolastico Fogliaro Domenica, con punteggio di 8,80.

Successivamente è stato stipulato un ulteriore contratto presso il medesimo Istituto Volgarino Anna Pia, collaboratrice scolastica con punteggio 9,50, dal 21/10/2019 al 21/10/2019 e dal 22/10/2019 al 31/10/2019.

Da ultimo vi è stata l'assegnazione di incarico di collaboratore scolastico in favore della signora Alosi Francesca, Cs con punteggio pari a 9,50, dal 29/10/2019 al 29/10/2019.

Secondo quanto stabilito dalla tabelle allegate al CCNL 2016/2018 del comparto scuola, la paga lorda di un CS è pari ad euro 1.366,31 e dunque

**per l'a.s. 2019/2020 sotto il profilo economico alla ricorrente spetta un danno pari ad euro 8852,01 per l'a.s. 2019/21020 oltre interessi stante la mancata stipula del contratto dal 10/09/2019 al 10/03/2020.**



**per il profilo giuridico inteso come punteggio la stessa ha diritto all'attribuzione di punti 3,50.**

Si avanza sin da ora istanza di acquisizione e/o ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. di tutti i contratti a tempo determinato stipulati dagli Istituti scolastici ove la ricorrente era inserita nelle graduatorie di circolo e di Istituto in favore di collaboratori scolastici aventi punteggio inferiore a quello della ricorrente come richiesto a mezzo pec in data 25.11.2019 e in data 20.01.2020.

Tutto ciò premesso parte ricorrente, come sopra rappresentata, domiciliata e difesa

### **ricorre**

all'Ill.mo Giudice del Tribunale del Lavoro di Bologna affinché, emanati i provvedimenti di rito e fissata l'udienza di discussione, voglia accogliere nei confronti della ricorrente le seguenti

### ***Conclusioni***

**per le ragioni tutte dedotti in narrativa,**

accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta del Ministero resistente consistita nell'attribuzione di incarichi di supplenza in favore di collaboratori scolastici, inseriti nelle medesime graduatorie di circolo e di istituto del personale Ata per il periodo oggetto di causa, aventi punteggio inferiore a quello della ricorrente per l'a.s. 2018/2019 e 2019/2020;

accertare e dichiarare il diritto di Genco Teresa a stipulare contratti a tempo determinato in luogo dei collaboratori scolastici, inseriti nelle medesime graduatorie di circolo e di istituto del personale



Ata per il periodo oggetto di causa, aventi punteggio inferiore a quello della ricorrente per l'a.s. 2018/2019 e 2019/2020 che hanno effettivamente stipulato contratti con l'Amministrazione resistente

accertare e dichiarare il diritto di Genco Teresa a stipulare il contratto presso l'Istituto I.S. G. Bruno in luogo di Busuioc Daniela Carmen per il periodo dal 5/11/2018 al 30/06/2019.

accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente per l'a.s. 2019/2020 a stipulare il contratto di lavoro presso l'Istituto comprensivo 2 San Giovanni in Persiceto in luogo di Manganiello Luigi per il periodo dal 10/09/2019 al 30/06/2020.

*a ristoro delle retribuzioni non percepite*

condannare il Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro *pro tempore* al risarcimento del danno patrimoniale subito quantificato nella misura di Euro 12215,23 -per l'a.s. 2018/2019- ed euro 8852,01 -per l'a.s. 2019/21020- e dunque complessivamente 21067,24 oltre interessi come per legge o in quella maggiore minore che sarà ritenuta di giustizia accertata in corso di causa fino al 10/03/2020;

*per il mancato conseguimento del punteggio*

*In via principale*

condannare al Ministero ad attribuire alla ricorrente il punteggio di ulteriori punti 6.00 punti per l'a.s. 2018/2019 in ragione della mancata stipula dei contratti a termine ovvero nella quantificazione maggiore o minore ritenuta di giustizia;



per l'as. 2019/20 attribuire alla stessa il punteggio di 3,00 punti per l'a.s. 2019/2020 fino al 10.03.2020 e dunque complessivamente 9,00 punti.

### *In via subordinata*

Nella denegata ipotesi in cui il Tribunale ritenesse di non ordinare al Ministero l'attribuzione del punteggio ulteriore (punti 9,00) spettante alla ricorrente, attribuire alla stessa il risarcimento, per equivalente, in termini economici e, per l'effetto, condannare il MIUR convenuto al risarcimento del danno in favore della ricorrente da liquidarsi equitativa mente nella misura delle retribuzioni che avrebbe percepito o nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia ed accertata in corso di causa;

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore dei procuratori che se ne dichiarano antistatari per anticipo fattone.

Con riserva di meglio precisare la domanda all'esito delle avverse produzioni o all'esito dell'esibizione dei documenti richiesti.

### *In via istruttoria.*

Si chiede inoltre, ex art. 210 c.p.c. ovvero, ove occorra, richiesta di informazioni alla p.a. ex art. 213 c.p.c.), ordinarsi alle amministrazioni resistenti la produzione in giudizio della documentazione richiesta con note Pec di istanza di accesso agli atti del 29.11.2019 e del 20.01.2020 (cfr. allegato 6).

Si chiede che il Tribunale disponga l'esibizione in giudizio ad opera del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, e





dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Bologna e dei singoli Istituti scolastici e nei confronti dell'Usr dell'Emilia Romagna di:

- tutti i contratti stipulati da tutti gli istituti scolastici ove il ricorrente risultava inserito nella terza fascia delle G.I. al fine di valutare la correttezza delle ulteriori procedure di assunzione rispetto alla posizione del ricorrente anche rispetto al punteggio vantato dal ricorrente ed i nominativi e gli indirizzi di residenza dei destinatari delle proposte contrattuali;

- i documenti tutti richiesti nella nota di accesso agli atti del 25.11.2019 e del 20.01.2020;

- i nominativi e gli indirizzi di residenza di tutti i docenti inseriti nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto in cui è inserito il ricorrente.

Con riserva di agire per il risarcimento dei danni successivi al periodo indicato nel ricorso.

Con riserva di ulteriormente precisare la domanda anche sulla scorta delle ulteriori assegnazioni che contrastano con il diritto del ricorrente anche alla luce della avversa memoria difensiva e produzione documentale.

In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre IVA e CPA e spese generali, come per legge da distrarsi in favore dei procuratori antistatari per anticipo fatto.

Si offrono in comunicazione mediante deposito i documenti indicati nell'indice allegato chiedendone l'ammissione come mezzi di prova documentale.



In via istruttoria:

Si offrono in comunicazione, mediante deposito, i seguenti documenti:

- 1) Domanda di inserimento in 3° Fascia ;
- 2) D.M. 640/2017 ;
- 3) D.M. 38905/2019;
- 4) Diffida e richiesta accesso agli atti Genco Teresa del 25.11.2019 e del 20.01.2020;
- 5) Estratto contratti di lavoro stipulati in favore di altri Collaboratori scolastici aventi punteggio inferiore alla stessa;
- 6) Graduatorie di circolo e di istituto;
- 7) Copia contratti stipulati da Genco Teresa;
- 8) Procura alle liti.

Si dichiara che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del T.U. sulle Spese di Giustizia (D.P.R. 115/2002) così come modificato dal D.L. n. 98 del 2011 il valore della presente controversia è pari ad euro 21.000,00 e pertanto il contributo unificato è pari ad euro 118,50.

Isola del Liri, 25 Marzo 2020

Avv. Antonio Rosario Bongarzone

Avv. Andrea Carlesimo

Avv. Paolo Zinzi

\*\*\*\*

**ISTANZA PER LA NOTIFICA MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI AI SENSI**



## DELL'ART. 151 C.P.C.

Il presente ricorso ha ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dalla sig.ra Genco Teresa stante la illegittima stipula di contratti a tempo determinato da parte di Istituti Scolastici ove la stessa era inserita in graduatoria che hanno stipulato contratti a termine con collaboratori scolastici aventi punteggio inferiore a quello dell'istante.

Dunque a parere della scrivente difesa non essendoci modificazioni dei rapporti giuridici attinenti altri soggetti e non essendoci litisconsorzio necessario, il ricorso non va notificato ad altri soggetti.

In ogni caso, per quanto occorrer possa, si avanza richiesta di notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c.

Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità.

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti gli aspiranti alla graduatoria, che potrebbero in ipotesi ritenersi controinteressati, il ricorso deve essere notificato a tutti i CS inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto della provincia di Bologna ove è inserita la ricorrente.

Vi sono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati, comprendendosi tra gli stessi anche eventuali altri aspiranti/candidati oggi non inseriti nelle dette graduatorie di seconda fascia di istituto, non noti alla parte ricorrente e la cui richiesta è stata avanzata nei confronti del Ministero dell'Istruzione.

Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in



considerazione dell'elevato numero di docenti/candidati/aspiranti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per la parte istante di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, in considerazione di ciò si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e del l'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito internet dell'Amministrazione locale di competenza, nella specie Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca c.f. 80185250588, Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma (RM) [urp@postacert.istruzione.it](mailto:urp@postacert.istruzione.it),

*contro*

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca** c.f. 80185250588, Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma (RM) e **Usp di Bologna**, entrambi domiciliati *ex lege* in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso l'Avvocatura dello Stato, [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) presso l'avvocatura dello Stato di Bologna [ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it)

**- resistenti**

Sul punto, si rileva che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltre modo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo Consiglio di Stato 19/2/1990, n. 106, la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino potenziale convenuto in giudizio di prendere visione costante del foglio degli annunci legali provinciali o della G.U.

Che al contrario, il sito istituzionale del Ministero, sede locale, è invece



costantemente seguito da tutti i candidati/aspiranti alle graduatorie in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti.

Che pertanto, tale mezzo appare il più idoneo ai fini che qui interessano.

Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

### **FA ISTANZA**

affinché l'Ill.mo Giudicante, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c., anche in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso:

a) quanto al MIUR convenuto: mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di competenza;

b) quanto ai controinteressati: disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito dell'amministrazione resistente e in via alternativa o cumulativa a:

*contro*

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
c.f. 80185250588, Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma (RM) e **Usp di Bologna**, entrambi domiciliati *ex lege* in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso l'Avvocatura dello Stato, [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.ite](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.ite) presso l'avvocatura dello Stato di Bologna [ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it)

Stante l'indisponibilità del Ministero a comunicare i nominativi ed i relativi indirizzi di residenza dei soggetti controinteressati;



stante l'impossibilità oggettiva di procedere con la notifica nei confronti dei controinteressati e visto il numero elevato di soggetti controinteressati, chiede con la presente istanza, sussistendone i presupposti indicati all'art. 151 c.p.c., di essere autorizzati, ai sensi della predetta norma, alla notifica del presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza a tutti i potenziali controinteressati tramite pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza sul sito internet dedicato del MIUR e/o degli uffici scolastici regionali e provinciali, stante la impossibilità materiale di reperire in tempo utile gli indirizzi di tutti coloro che sono collocati in graduatoria.

Sul punto si precisa che la scrivente difesa ha provveduto a richiedere formalmente al Ministero dell'Istruzione a mezzo posta elettronica certificata i dati anagrafici e i dati della residenza relativi ai controinteressati al fine di provvedere alla notifica del ricorso giudiziale.

Con osservanza,

Isola del Liri, 26 Marzo 2020

Avv. Antonio Rosario Bongarzone

Avv. Andrea Carlesimo

Avv. Paolo Zinzi

